

Nota interattiva

NUMERO 9 - 2 OTTOBRE

2024

UECOOP

AGGIORNAMENTI NORMATIVI



WWW.UECOOP.ORG

PROVVEDIMENTI NAZIONALI

- in grigio gli elementi di integrazione rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato -

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

D.lgs. 125/2024

6 settembre 2024, n. 125 *“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”.*

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 2, che definisce l'ambito di applicazione del Decreto, indicando la forma giuridica dei soggetti sottoposti agli obblighi in tema di rendicontazione di sostenibilità [SPA, SRL, SNC ed SAS qualora aventi, quali soci, le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della Direttiva 2013/34/UE, ossia: SPA, SAS ed SRL] nonché le eccezioni e le limitazioni previste (ART. 7).

NB: La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili costituite in forma di SPA o SRL in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 2519 e 2615-ter c.c.. Sono escluse le *“micro-imprese” [Società che, alla data di chiusura del bilancio, non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10]*, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Per *“ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”* si intendono gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

L'ART. 3, il quale stabilisce:

- che le imprese rientranti nel perimetro di applicazione del Decreto che siano classificabili come imprese di “grandi dimensioni” [Società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250] o come “piccole e medie imprese quotate” [Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250] debbano riportare annualmente nella relazione di gestione, in un'apposita sezione, la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, a seconda dei casi: **su base individuale** (ART. 3) o **consolidata** (ART. 4);

NB: Le imprese di “grandi dimensioni” a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025; le *“piccole e medie imprese quotate”* a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026.

- che la rendicontazione di sostenibilità è resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, attualmente con atto delegato n. 2772/2023 (ferma restando l'emanazione graduale da parte della Commissione degli standard settoriali specifici);

- che, nella rendicontazione di sostenibilità, sia previsto il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, che devono essere informati e partecipare alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità;

- che le *“piccole e medie imprese quotate e gli enti piccoli e non complessi”* (...) possono avvalersi della facoltà di adottare un modello di rendicontazione di sostenibilità *“meno ampio e circoscritto a specifici ambiti, nel rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione”* adeguatamente proporzionati (comma 7 e comma 8) e che, le medesime imprese, giustificando brevemente tale scelta nella relazione sulla gestione, possono omettere la rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2028 (comma 9);

L'ART. 6, che tratta il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità stabilendo che la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di della conformità relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, debbano essere pubblicate secondo quanto stabilito dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e, *“qualora disponibile”*, sul sito internet della società (nel caso la Società non disponga di un sito internet, dovrà mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta una copia cartacea della suindicata documentazione). In caso di mancato rispetto degli obblighi di deposito di cui all'art. 2630 c.c., si applicano le sanzioni ivi previste.

L'ART. 8, a mente del quale la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità è prodotta da un *“revisore abilitato ai sensi del [D.lgs. 39/2010](#)”*.

L'ART. 10, che - al comma 1 - individua negli Amministratori delle società obbligate i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dal Decreto e domanda, altresì, all'Organo di controllo - nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento - il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto, nonché di riferirne nella relazione annuale all'Assemblea e che - al comma 2 - disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'ART. 15, che pone a carico delle *“imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro imprese”*, l'obbligo di inserire le informazioni sulle *“risorse immateriali essenziali”* (risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fundamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa) nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., evidenziando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa.

L'ART. 16, che apporta al Codice Civile le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2435-bis, comma 1, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «**5.500.000**» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «**11.000.000**»;

b) all'art. 2435-ter, comma 1, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «**220.000**» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «**440.000**».

Quanto sopra comporta che, con riferimento al bilancio in chiusura al 31.12.2024 e successivi:

a) le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

b) ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma micro quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

NB: Per queste ultime, ove costituite nella forma della società cooperativa, la verifica della mutualità in capo

alle società cooperative comporta agevolazioni di carattere tributario, finanziario e giuslavoristico, la cui giustificazione deve sempre emergere in modo trasparente e nei modi di legge di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., anche qualora lo stesso ente rientri nella categoria dimensionale delle microimprese.

Di conseguenza - al di là del rispetto della classificazione del bilancio - **gli obblighi di informazione di cui sopra dovranno comunque essere assolti, attraverso l'inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.** Ci si riferisce, nello specifico:

- alla documentazione della condizione di prevalenza mediante evidenziazione contabile dei parametri di cui all'art.2513 c.c.;

- alla illustrazione delle ragioni alla base delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (e, preferibilmente, con riguardo anche agli eventuali recessi ed esclusioni);

- alla indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

- alla separata indicazione dei dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

D.L. 113/2024 (c.d. "Omnibus")

[9 agosto 2024, n. 113](#) "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico".

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- L'ART. 1, che richiede, a pena di decadenza dall'agevolazione, agli operatori economici che hanno già presentato l'apposita comunicazione di prenotazione dell'agevolazione fiscale prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno di inviare - dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 - all'Agenzia delle Entrate, una "*comunicazione integrativa*" (il cui modello è predisposto e approvato con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia) attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata.

- L'ART. 3, che conferma, fino al 1° gennaio 2025, l'applicabilità delle disposizioni di favore di cui all'art. 4, comma 4, del DPR 633/1972 - le quali escludono da IVA le operazioni rese dalle ASD agli associati per fini istituzionali - anche dalle società sportive dilettantistiche. In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possano beneficiare del medesimo regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD. A partire dal 1° gennaio 2025 verrà meno la previsione del fuori campo Iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive saranno esenti da Iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi. La norma in commento fa salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti, ossia quelli adottati prima del 10 agosto 2024.

- L'ART.4, che estende la misura del credito d'imposta di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020 per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

- L'ART. 5, che precisa il regime Iva applicabile all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale, prevedendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5%.

- L'ART. 20, che riconosce un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la

propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica e che - nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. L'individuazione dei comuni interessati dalla misura e la definizione dei criteri per la quantificazione del sostegno, nonché le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione è rimessa ad un Decreto del Ministro del turismo da adottarsi entro 45 giorni dal 10 agosto 2024.

In data 29 settembre 2024 si è concluso l'esame del D.L. 113/2024 presso le Commissioni riunite V e VI del Senato ([S.1222](#)).

D.lgs. 103/2024

12 luglio 2024, n. 103 *“Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118.”.*

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'ART. 2, che - all'esito di una preliminare procedura di censimento dei controlli di natura amministrativa, comunque denominati, svolti dalle amministrazioni pubbliche per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica - prevede l'elaborazione entro il 30 ottobre 2025, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati.

L'ART. 3, che istituisce un *“sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”*, riferito ai seguenti ambiti omogenei: a) protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica; e) sicurezza dei lavoratori. All'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) è quindi richiesto di elaborare - per ciascun ambito omogeneo - norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un *“livello di rischio basso”* al quale è associabile un Report certificativo rilasciato - a richiesta delle imprese interessate - da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e, quindi, inserito nel *“fascicolo informatico di impresa”* di cui al successivo articolo 4.

L'ART. 4, che - al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio - stabilisce che le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza debbano consultare e alimentare con gli esiti dei controlli già effettuati il *“fascicolo informatico di impresa”* presso le CCIAA, con la precisazione che le medesime amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

L'ART. 5, che fissa i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e - fatta salva l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio nonché quanto previsto dal [DM 22 luglio 2015](#) sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI) - stabilisce tra le altre cose:

- che nei confronti dei soggetti in possesso del “Report di basso rischio”, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno;

- che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta;

- che quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi;

- l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

L'ART. 6, che introduce l'istituto della *"diffida amministrativa"* a sanare entro un termine *"non superiore a venti giorni"* le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro e sempre che l'amministrazione accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, salvo che il fatto non costituisca reato, che non vi siano violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro e fermo restando quanto previsto per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, con la precisazione che - in ogni caso - il soggetto controllato *"non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa"*.

L'ART. 12, che abroga l'art. 14 del D.lgs. 5/2012 il quale già recava disposizioni volte a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Si veda anche la [Nota operativa INL n. 1357 del 31 luglio 2024](#).

Legge 86/2024

[26 giugno 2024, n. 86](#) *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*.

Il provvedimento definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di possibili ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

D.L. 63/2024

[15 maggio 2024, n. 63](#) *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"*.

Il DL 63/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 12 luglio 2024, n. 101](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni, anche all'esito della intervenuta conversione in legge.

Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati)

ART. 1 *"Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura"*, che:

- al comma 2, prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% ovvero hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30% - o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20% - delle quantità conferite o della produzione primaria (in particolare, viene prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024 e la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA);

- al nuovo comma 2-bis amplia la platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari;

- ai commi 3 e 4, incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario

e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021 (i criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'AGEA, anche attraverso il SIAN);

- al nuovo comma 4-bis, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 -a beneficio dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero-caseario del comparto latte ovino e caprino - per contributi, concessi tramite ISMEA, da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori (le modalità di concessione dei contributi saranno definite con Decreto del Ministro dell'agricoltura da emanarsi entro 60 giorni dal 14 luglio 2024);

- al comma 5, prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;

- al nuovo comma 5-bis, prevede la concessione contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (i criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura da adottarsi entro 30 giorni dal 14 luglio 2024);

- al comma 7 introduce il nuovo art. 16-bis all'interno del [D.L. 124/2023](#) con il quale si prevede, per l'anno 2024, un credito di imposta per progetti di investimento (di importo non inferiore a 50.000 euro ed effettuati fino al 15 novembre 2024) nella ZES Unica Mezzogiorno, per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Le modalità di accesso al beneficio e di fruizione del credito d'imposta saranno definite con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 2 *“Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura”*, che prevede - per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 - una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali (pari al 68%) a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

ART. 2-BIS *“Interventi in materia di ammortizzatori sociali”*, che:

- al comma 1, estende - in via transitoria - l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale CISOA ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto (l'estensione concerne le riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024);

- al comma 2, reca in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori (imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei) e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (la deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024). In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese, i trattamenti ordinari di integrazione salariale - se concessi per eventi oggettivamente non evitabili - non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata; questi ultimi prevedrebbero che: dopo la fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio

mobile.

ART 2-QUNQUIES *“Disposizioni in materia di appalti in agricoltura e istituzione di una relativa banca dati”*, che istituisce, presso l'INPS, la “Banca dati degli appalti in agricoltura”, cui si iscrivono - in forma singola o associata – sia le imprese non agricole, singole ed associate (con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta) sia le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con successivo Decreto ministeriale. Per l'ipotesi di stipulazione - o di esecuzione - di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità cui l'impresa agricola è eventualmente iscritta. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto.

ART. 3 *“Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali”*, che:

- al comma 1, consente (previa declaratoria di eccezionalità degli eventi da parte delle Regioni territorialmente competenti, entro 60 gg. dall'8 maggio 2024) di accedere (in deroga) agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D.lgs. 102/2004, le imprese agricole che:

- a) nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi”, dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni;
- b) non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

- al comma 5, incrementa di ulteriori 2 milioni di euro la dotazione per il 2024 del *“Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite”* (art. 1, co. 433, [Legge 197/2022](#));

- al comma 8-bis, autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa (criteri e modalità di attuazione della misura saranno definiti con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura);

- ai commi 8-ter e 8-quater, reca misure di aiuto in favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, prevedendo che le stesse - ove non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici - possano accedere in deroga agli interventi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del [D.lgs. 102/2004](#), nel limite di 15 milioni di euro.

ART. 3-BIS *“Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli”*, che prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli (art. 147, paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 1308/2013) e lo schedario viticolo (art. 8, Legge 238/2016).

ART. 4 *“Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali”*, che introduce una serie di modifiche al [D.lgs. 198/2021](#). In particolare, vengono aggiunte le definizioni di *“costo di produzione”* e *“costo medio di produzione”*; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene altresì indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali e che i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'ICQRF le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50% della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito (la ripetizione in

forma scritta del contratto concluso oralmente, per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione; l'offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione, nei casi di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose).

ART. 4-BIS *"Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare"*, che opera alcune modificazioni all'art. 1 della [Legge 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021), sostituendo i commi 139-142.

Il nuovo comma 139, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, impone alle aziende agricole, alle cooperative, ai consorzi, alle imprese commerciali, alle imprese di importazione e alle imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN.

Tale onere si impone ai soggetti suddetti solo se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Restano escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

Il comma 140, nella nuova formulazione, stabilisce invece che le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, o anche importate da Paesi terzi, devono essere registrate entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il comma 141, così come riformulato, dispone che le modalità applicative dei commi 139 a 142 riformulati della Legge 178/2020 sono stabilite con uno o più decreti del MASAF, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della novella.

Infine, il comma 142 riformato, dispone che - fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3-ter del D.L. 198/2022 [che già disponeva la proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 142, della L. n. 178 del 2020], a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto alla comunicazione, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 500 a euro 2.000. Inoltre, si stabilisce che a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con i decreti del MASAF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000.

L'ultimo periodo designa come autorità competente allo svolgimento dei controlli, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.

ART. 4-TER *"Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare"*, che mira a rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti (art. 2, [D.lgs. 190/2006](#); artt. 8 e 9, [D.lgs. 103/2016](#); art. 2, comma 2, [D.lgs. 297/2004](#); art. 3, [D.lgs. 231/2017](#)).

ART. 5 *"Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo"*, che - integrando l'art. 20 del [D.lgs. 199/2021](#) - delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra siano finalizzati alla costituzione di una *"Comunità energetica rinnovabile"* ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il novellato comma 2 pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Il nuovo comma 2-bis, prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 20, comma 1, lettera a), del [D.lgs. 199/2021](#)) non può essere inferiore a 6 anni. Stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori 6 anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; in mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione.

La disposizione prevede inoltre che qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per 6 anni.

Da ultimo il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di 60 giorni dal 14 luglio 2024.

Il nuovo comma 2-ter, prevede - attraverso l'aggiunta del comma 423-bis all'art. 1 della [Legge 266/2005](#)), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari, eliminando con ciò l'opzione (valida sino a 260.000 KWH anno) relativa alla determinazione del reddito mediante applicazione ai corrispettivi del coefficiente di redditività del 25%.

Il nuovo comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

ART. 5-BIS *"Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole"*, che estende la portata applicativa dell'art. 24, comma 8, alinea, del [D.lgs. 28/2011](#) che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data, anche a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023. Il comma 2 interviene invece sul D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO) da fonti rinnovabili, e specificamente, reca disposizioni volte a chiarire cosa si intenda, all'interno del medesimo decreto, per *"biometano autoconsumato"* [consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito] ai fini dell'applicazione delle specifiche norme previste.

ART. 9-BIS *"Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi"*, che modifica l'art. 3 del [D.L. 27/2019](#), riducendo la forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione e prevedendo - nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione - che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

[TESTO COORDINATO](#)

Il DL 60/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 4 luglio 2024, n. 95](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni, anche all'esito della intervenuta conversione in legge.

Capo I (Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea)

- ART. 2 "Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione", che identifica come tali quelli delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, del trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Capo III (Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale)

- ART. 11 "Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno", che identifica e istituisce il "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica, demandando ad un DPCM - da adottarsi entro 90 giorni dal 7 luglio 2024 - l'entità delle risorse da assegnare alle regioni per la realizzazione dei suddetti interventi.

- ART. 13 "Istituzione delle Zone Logistiche Semplificate nelle regioni in transizione" che dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate da disciplinarsi con successivo DPCM da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

- ART. 15 "Disposizioni in materia di investimenti", che - al nuovo comma 4-bis - modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto "Transizione 5.0" (art. 38, [D.L. 19/2024](#)), ammettendo al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

Capo IV (Disposizioni in materia di lavoro)

- ART. 17 "Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia", che prevede - per gli anni 2024 e 2025 - la concessione di finanziamenti per le iniziative [erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio; voucher incentivi a fondo perduto fino ad un massimo del 60%] finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva (ivi incluse le cooperative), attuate da giovani di età inferiore a 35 anni, e in possesso di determinati requisiti (che si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione ovvero siano inoccupati, inattivi e disoccupati oppure siano beneficiari di ammortizzatori sociali del programma GOL). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 90 giorni dal 08.05.2024.

- ART. 18 "Resto al SUD 2.0", che istituisce - sempre per gli anni 2024e 2025 - una specifica misura volta a sostenere le iniziative [erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio; voucher incentivi a fondo perduto fino ad un massimo del 75%] finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva (ivi incluse le cooperative), analoga alla precedente ma riferita alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. I termini, i criteri e le modalità di finanziamento saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dal 7 luglio 2024.

- ART. 19 *"Soggetti gestori"*, che individua - per gli interventi di cui ai precedenti artt. 17 e 18 - le società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito, affidando altresì alle Regioni il compito di erogare i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

- ART. 21 *"Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica"*, che consente - alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - la possibilità di chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, in aggiunta, la possibilità di richiedere un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) che verrebbe erogato in forma anticipata annualmente, senza concorrere alla formazione del reddito imponibile. I criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle relative comunicazioni saranno definiti con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (l'efficacia della misura resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

- ART. 22 *"Bonus Giovani"*, che riconosce - ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale [che non ha compiuto il 35° anno di età e non è stato mai occupato a tempo indeterminato] con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato - l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (per un periodo massimo di 24 mesi), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Lo stesso esonero (ma nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore) è riconosciuto altresì ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In entrambi i casi l'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

- ART. 23 *"Bonus Donne"*, che riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi (se residenti nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno) o da almeno 24 mesi (ovunque residenti) - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

- ART. 24 *"Bonus Zona Economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica"*, che prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; i lavoratori, alla data

dell'assunzione, devono aver compiuto il 35° anno di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi (quest'ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell'esonero medesimo); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (l'efficacia della misura resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

- ART. 28 *“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”*, che interviene ulteriormente sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili. In particolare, dispone che le sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro.

La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori (la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori; negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto).

Capo VI (Disposizioni in materia di investimenti)

- ART. 32 *“Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo”*, che prevede l'individuazione - ad opera del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, di iniziative per: il sostegno della rigenerazione urbana, evitando ulteriore consumo di suolo, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie; la promozione della mobilità «green» e l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR (Piani Urbani Integrati). Le iniziative ammissibili e le modalità attuative delle stesse saranno indicate con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottarsi entro tre mesi dal 7 luglio 2024.

al Capo VII (Disposizioni in materia di cultura)

- ART. 34 *“Programma nazionale cultura”*, che demanda a un Decreto del Ministro della cultura l'approvazione di uno specifico “Piano di azione”, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati in termini di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

[TESTO COORDINATO](#)

Legge 55/2024

[15 aprile 2024, n. 55](#) *“Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.*

NB: Con una [nota del 31 luglio 2024](#) il Ministero della Giustizia ha preannunciato la proroga della scadenza, inizialmente prevista per il 6 agosto, per l'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Nell'occasione si rappresenta:

- che coloro che sono già in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di *“educatore dei servizi educativi per l'infanzia”* di cui al [D.lgs. 65/2017](#) possono iscriversi al costituendo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 55/2024, per esercitare la professione di *“educatore nei servizi educativi per l'infanzia”* di cui al D.lgs. 65/2017 è necessaria - tra l'altro - l'iscrizione nel nuovo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della Legge 55/2024;

- che, l'art. 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) del [D.L. 71/2024](#) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 - ha da ultimo sostituito il secondo periodo dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 che oggi risulta così riformulato:

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

D.lgs. 62/2024

[3 maggio 2024, n. 62](#) *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.*

Il testo entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, saranno efficaci e si applicheranno soltanto dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.

Legge 36/2024

15 marzo 2024, n. 36 *“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

D.lgs. 29/2024

[15 marzo 2024, n. 29](#) *“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

Legge 24/2024

[28 febbraio 2024, n. 24](#) *“Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA "[Speciale](#)" del 28 marzo 2024.

D.L. 19/2024

[2 marzo 2024, n. 19](#) "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Ved. NOTA INTERATTIVA "[Speciale](#)" del 28 marzo 2024.

Il DL 19/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 29 aprile 2024, n. 56](#).

Si segnalano, a seguito della conversione, le seguenti previsioni:

ART. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi) che, attraverso il comma 12, inserisce l'art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) al [D.lgs. 222/2016](#) il quale stabilisce che "L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle (nuove) tabelle B.I e B.II (dell'Allegato Parte 5 - Tabella A) non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione", fermi restando i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla [Legge 443/1985](#) in materia di artigianato e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Conseguentemente le Regioni e gli Enti locali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al nuovo articolo 4-bis, entro il 31 dicembre 2024.

ART. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare), che - con i commi 1, da 3 a 9 e 14 - integra i requisiti necessari per fruire dei benefici (normativi e contributivi) previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale [subordinati anche all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvi i casi di successiva regolarizzazione]; modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento all'appalto o al distacco fittizi e alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell'arresto.

Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell'I.N.L. (consultabile pubblicamente), che viene appositamente istituita, nonché il rilascio di un attestato che esonera i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti (fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica).

Attraverso i commi 2 e da 10 a 13, il medesimo art. 29, reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare:

- il comma 2), interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell'appalto [anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti], prevedendo l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico "e normativo" complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;

- il comma 10, prevede l'obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (Ved. anche Art. 28, D.L. 60/2024);

- i commi 11, 12 e 13, disciplinano le procedure e le sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo

finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori;

- il comma 19, prevede l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (estensibile ad altri settori). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione SOA.

La patente [rilasciata in formato digitale dall'INL in base al possesso di determinati requisiti autocertificabili] ha una dotazione iniziale di 30 crediti; lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti (in assenza di tali requisiti è fatto comunque salvo, il completamento delle attività in corso).

Si veda, in proposito, il DM 18 settembre 2024, n. 132 nella seguente Sezione dedicata al Ministero del Lavoro.

Si introduce altresì, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso - da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) - della summenzionata patente o dei requisiti alternativi summenzionati.

ART. 30 (*Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo*), che modifica - con decorrenza dal 1° settembre 2024 - il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

ART 38 (*Transizione 5.0*), che istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0 della Missione 7 - REPowerEU, prevedendo un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e da prenotarsi tramite il GSE, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono per:

- Asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali);
- Asset necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa);
- Formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.

L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto (il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate, unitamente a quelle attuative, con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy entro 30 giorni dall'8 maggio 2024).

ART. 41-BIS (*Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili*), che modifica l'art. 11, del [D.L. 17/2022](#), il quale reca norme per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola, e, a tale fine, al comma 1-bis, semplifica il regime amministrativo per taluni impianti fotovoltaici sopraelevati dal suolo (tali impianti, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 - previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti - sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili). La libera installazione è consentita, comunque, in presenza di taluni requisiti oggettivi (pannelli solari sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, e effettiva compatibilità e integrazione degli stessi con le attività agricole), nonché soggettivi: in particolare, e per quanto qui rileva, l'installazione è in ogni caso subordinata al "previo assenso" del proprietario e del "conduttore a titolo oneroso" (prima solo "coltivatore"), dunque, in virtù della stipula di contratti agrari, quali l'affitto di fondo, ovvero la stipula di un contratto di affitto di azienda agricola.

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 20/2024

[5 febbraio 2024, n. 20](#) *“Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”.*

D.lgs. 216/2023

[30 dicembre 2023, n. 216](#) *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.*

Si segnala, in particolare, l'ART. 4 a mente del quale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale come di seguito determinato.

L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Per lo stesso periodo d'imposta, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1.

NB: L'Allegato 1 fa riferimento:

- ai lavoratori “molto svantaggiati” (art. 2, numero 99), Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni);
- alle persone con disabilità (art. 1, Legge 68/1999);
- alle persone svantaggiate (art. 4, Legge 381/1991);
- alle donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- alle donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- ai giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (art. 27, comma 1, D.L. 48/2023);
- ai lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ai soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'art. 1, commi 313 e 318, della Legge 197/2022 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

Con [Decreto 25 giugno 2024](#) del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative dell'articolo esame.

D.L. 215/2023

[30 dicembre 2023, n. 215](#) *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*.

Il D.L. 215/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 23 febbraio 2024, n. 18](#)

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECCOOP aggiornata al 25.03.2024

[TESTO COORDINATO](#)

L. 214/2023

[30 dicembre 2023, n. 214](#) *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*.

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECCOOP

L. 213/2023

[30 dicembre 2023, n. 213](#) *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*.

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECCOOP

L. 206/2023

[27 dicembre 2023, n. 206](#) *“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”*.

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECCOOP

NB: con [Nota del 16.01.2024](#), il MASAF ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli *“interventi selvicolturali”*.

D.lgs. 175/2023

[30 novembre 2023, n. 175](#) *“Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”*.

L'ART. 1 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato, individuati con [Decreto 25 luglio 2023 - in GU n. 234 del 06.10.2023](#) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto dei requisiti e nella misura e per la durata di cui agli ARTT. 2 e 3.

L'ART. 7, conseguentemente, prevede - sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024 - un contributo a carico del datore di lavoro o del committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati a tempo determinato, il contributo addizionale è pari all'1,10% dell'imponibile previdenziale.

D.L. 145/2023

[18 ottobre 2023, n. 145](#) *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*.

Il DL 145/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 15 dicembre 2023, n. 191](#)

Il nuovo ART. 13-BIS eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (art. 78, Legge 633/1941) e [alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo](#) dall'art. 7, co. 1, del [D.L. 91/2013](#).

Il nuovo ART. 13-BIS eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo

del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (art. 78, Legge 633/1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo dall'art. 7, co. 1, del [D.L. 91/2013](#).

Il nuovo ART. 13-TER prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Si veda, in proposito, la seguente Sezione dedicata al Ministero del Turismo al link: "[Banca Dati strutture ricettive](#)".

Il nuovo comma 3-bis dell'ART. 16 reca una norma di interpretazione autentica - avente quindi effetto retroattivo - relativamente alla contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti sportivi, chiarendo che il limite massimo di base contributiva imponibile, già previsto ai fini pensionistici, si applica anche per le contribuzioni inerenti ai trattamenti di malattia, maternità, disoccupazione involontaria (NASpl) e assegni per il nucleo familiare (tali contribuzioni e trattamenti si applicano ai lavoratori dipendenti sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023).

[TESTO COORDINATO](#)

[D.L. 132/2023](#)

[29 settembre 2023, n. 132](#) *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"*.

Il DL 132/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 27 novembre 2023, n. 170](#)

Il nuovo ART. 8-BIS proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la facoltà che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo venissero stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore (art. 103-bis, co. 1, D.L. 18/2020), fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.

[TESTO COORDINATO](#)

[D.L. 124/2023](#)

[19 settembre 2023, n. 124](#) *"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"*.

[SCHEDE DI SINTESI](#) UECCOOP

Il DL 124/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 novembre 2023, n. 162](#)

[TESTO COORDINATO](#)

NB: Con il [Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024](#) sono state definite, ai sensi dell'art.16, le *"Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli"*.

A far data dal 1° marzo 2024, è attivo lo **Sportello unico digitale "S.U.D. ZES"** a disposizione delle attività produttive nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno d'Italia (che ricomprende 2550 comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) per presentare la richiesta di autorizzazione unica alla **Struttura di missione** istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 10 del [D.L. 124/2023](#) e operante quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ed alla quale sono state trasferite le funzioni già nella titolarità dei Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali, inizialmente istituite su territori circoscritti delle singole regioni sopra elencate (ai sensi dell'art. 4 e ss. del D.L. 91/2017).

Per maggiori informazioni si può consultare la sezione web "[Struttura di Missione ZES UNICA](#)" ove sono presenti anche le [FAQ](#).

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività **soggetta all'Autorizzazione unica** possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.

Il **Front Office** mette a disposizione il modulo di "Comunicazione preventiva" finalizzato ad un primo esame dell'iniziativa che si intende presentare quale primo punto di contatto verso la Struttura di Missione. Di seguito i link ai "Front Office" regionali:

[ABRUZZO](#), [BASILICATA](#), [CALABRIA](#), [CAMPANIA](#), [MOLISE](#), [PUGLIA](#), [SICILIA](#), [SARDEGNA](#)

Ved. anche [NOTA ESPLICATIVA](#) UECCOOP

D.lgs. 120/2023

[29 agosto 2023, n. 120](#) "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40".

Si veda anche il Documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "[La riforma del lavoro sportivo](#)" che riassume i punti cardine della riforma del lavoro sportivo (definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori).

[TESTO COORDINATO](#) D.lgs. 36/2021

D.L. 104/2023

[10 agosto 2023, n. 104](#) "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici".

Il D.L. 104/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 9 ottobre 2023, n. 136](#)

[TESTO COORDINATO](#)

D.L. 75/2023

[22 giugno 2023, n. 75](#) "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025".

Il D.L. 75/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 10 agosto 2023, n. 112](#)

Si segnala, in particolare l'ART. 36-bis che esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.lgs.36/2021 - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica, con l'ulteriore precisazione - al comma 2 - che le prestazioni dei servizi didattici e formativi in parola, rese prima del 07.09.2023, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20), del DPR 633/1972.

D.L. 48/2023

[4 maggio 2023, n. 48](#) "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

[SCHEDE DI SINTESI](#) UECCOOP

Il DL 48/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#)

Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- l'ART. 28, che istituisce - nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono stati definiti con il [Decreto 27 giugno 2024](#) (in GU n. 197 del 23 agosto 2024). Per beneficiare del contributo, i soggetti interessati presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale www.inps.it a cui sarà attribuito un codice identificativo.

- l'ART. 29, che modifica la disciplina delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti dagli Enti del Terzo settore e delle Imprese sociali, elevandone il rapporto da 1/8 a 1/12 *"in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale"* ed estendendo in tali casi l'esclusione dal divieto di corresponsione - da parte degli enti e imprese in esame - a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro;

NB: In relazione all'ART. 24 (Disciplina del contratto di lavoro a termine) si rinvia alla [Circolare direttoriale n. 9 del 9 ottobre 2023](#) che fornisce le prime indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal D.L. in commento.

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 36/2023

[31 marzo 2023, n. 36](#) *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

NB: In vigore dal 1° gennaio 2024 le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14:

SETTORI ORDINARI

143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;

221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

5.538.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

Con il [DPCM 20 giugno 2023](#) sono state approvate le "Linee Guida" volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei "contratti riservati", anche ai sensi dell'art. 61 del Codice dei contratti che consente alle stazioni appaltanti la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o quelle di concessione o l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi - il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate - nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

D.L. 34/2023

[30 marzo 2023, n. 34](#) *"Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"*.

Il DL 34/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 26 maggio 2023, n. 56](#)

L'ART. 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario [tra cui, in particolare: Massofisioterapista, OSS, Assistente di Studio Odontoiatrico] conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

L'ART. 23 prevede cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari [omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro] quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate

integralmente dal contribuente secondo le modalità previste, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

[TESTO COORDINATO](#)

Legge 118/2022

[5 agosto 2022, n. 118](#) "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".

Tra le misure introdotte si segnalano:

ARTT. 3 e 4

- Proroga, fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 in determinati casi, se in essere al 27 agosto 2022 sulla base di proroghe o rinnovi già disposti:

a) delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive;

b) dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

- Delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

ART. 5

- Sostituzione integrale dell'art. 18 della [Legge 84/1994](#) relativo alle Concessione di aree e banchine per l'espletamento delle operazioni portuali.

ART. 14

Sostituzione integrale del comma 10 dell'art. 238 del [D.lgs. 152/2006](#) al fine di prevedere - per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinqies) - l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti in caso di conferimento "al di fuori del servizio pubblico" con dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero (a tale proposito l'ARERA dovrà definire entro 90 giorni adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti).

ART. 15

Modifica parziale degli articoli 8-quater, 8-quinqies, 8-octies e 9 del [D.lgs. 502/1992](#) in materia di accreditamento istituzionale e convenzionamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

D.lgs. 104/2022

[27 giugno 2022, n. 104](#) - in GU n. 176 del 29.07.2022 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".

Il provvedimento, modificando il D.lgs. n. 276/2003 (cd. "Riforma Biagi"), disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.

Si veda anche la [Circolare n. 19 del 20 settembre 2022](#).

Legge 61/2022

[17 maggio 2022, n. 61](#) "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta".

NB: Nell'ambito della "filiera corta" definita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, le Cooperative e i loro Consorzi di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 228/2001 non sono considerati intermediari.

DECRETI MINISTERIALI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Presidenza della Repubblica

- [Decreto 19 aprile 2024, n. 93 - in GU n. 156 del 05.07.2024](#) (Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). Le modifiche riguardano la disciplina del "servizio di ormeggio" e delle "società cooperative" tra ormeggiatori di cui all'art. 14, comma 1-quinquies, della Legge 84/1994.

Presidenza Consiglio dei Ministri

- [Decreto 20 maggio 2024](#) (Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti);

- [Decreto 4 marzo 2024, n. 40 - in GU n. 77 del 02.04.2024](#) (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate - ZLS).

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

[Pagina dedicata](#) alle Agevolazioni al sistema editoriale.

[Pagina dedicata](#) alle Altre misure di sostegno all'editoria.

IN EVIDENZA:

Dalle ore 10:00 del 1° ottobre alle ore 17:00 del 22 ottobre 2024 è possibile presentare le [domande per il contributo previsto per l'anno 2023](#) dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell'anno 2022 (le disposizioni applicative per la fruizione di tale contributo sono contenute nell'articolo 1 del [Decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 4 luglio 2024](#)).

- [Circolare del 10 settembre 2024](#) (Disciplina termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport

[Pagina dedicata](#) ai provvedimenti di interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il [Registro Nazionale](#) delle Attività sportive. Ved. anche Il [nuovo Regolamento](#) sulla tenuta, conservazione e gestione del "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

[Piattaforma](#) Avvisi e Bandi.

IN EVIDENZA:

- Avviso rivolto agli Enti di promozione sportiva nazionali per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva, della salute e dell'educazione alimentare: "[alimentiamo lo sport](#)" (gli Enti nazionali, per la realizzazione del progetto, possono avvalersi della collaborazione e del supporto delle loro articolazioni territoriali nonché delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ad essi affiliate);

- Avviso Pubblico "[Sport è Salute](#)". La presentazione delle domande si svolgerà attraverso apposita piattaforma per le candidature (<https://bandi.sportesalute.eu/>) che sarà attiva fino alle ore 12:00 del 18 ottobre 2024.

- [Avviso 2024](#) per la selezione di Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

- [Avviso Pubblico](#) per la raccolta tra gli operatori economici pubblici o privati di manifestazioni di interesse ad aderire al Programma "[Carta Giovani Nazionale](#)" (CGN) - Anno 2024. Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici interessati è fissato per le ore 12:00 del 31 dicembre 2024.

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia

[Pagina](#) dedicata ai Contributi economici alle famiglie.

[Pagina](#) dedicata ai Finanziamenti, avvisi e bandi.

[Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi \(5° Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza\).](#)

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità

[Bandi](#) e Avvisi

[Indagine ISTAT](#) su Case rifugio e presidi socio-assistenziali che ospitano donne vittime di violenza.

[Meccanismo Nazionale di Referral 2023](#) per le vittime di tratta e grave sfruttamento, destinato agli attori coinvolti negli interventi Antitratta.

[Piano nazionale d'azione](#) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025

[PIATTAFORMA](#) informativa sulla Parità di Genere

[Codice per le imprese](#) in favore della maternità. - È online l'[elenco delle imprese](#) che hanno volontariamente aderito all'iniziativa.

[Requisiti minimi](#) dei "Centri antiviolenza e delle Case rifugio")

[Requisiti minimi](#) dei "Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere").

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga

[AVVISI](#)

Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministro per le Disabilità

[Carta Europea](#) Disabilità

[Fondi](#) e incentivi

[Avvisi e Bandi](#)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr

- [Decreto 30 agosto 2024 - in GU n. 226 del 26.09.2024](#) (Modalità di accesso al credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate) - Per accedere al contributo i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - [Pagina informativa](#)

[PORTALE INCENTIVI](#) - Agevolazioni [PNRR](#)

PIANO [Transizione 5.0](#) - [Decreto 24 luglio 2024](#) (Attuazione dell'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.) - [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Termini e modalità presentazione domande) - [Circolare operativa 16 agosto 2014, n. 25877](#). Le comunicazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "[Transizione 5.0](#)" del sito internet del GSE.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 8 agosto 2024 - in GU n. 04.09.2024](#) (Concessione, per l'anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I);

- [Decreto interministeriale 8 agosto 2024](#) (Misure per la transizione verde e digitale nella moda). Per gli adempimenti tecnici e amministrativi, MiMiT si avvale di Invitalia; con successivo provvedimento del

Ministero saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento;

- [Decreto 11 giugno 2024 - in GU n. 158 del 08.07.2024](#) (Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici). L'[Avviso di apertura bando](#) che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici è stato pubblicato in GU n. 176 del 29.07.2024; le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13:00 del 31 ottobre 2024;

- [Decreto 19 gennaio 2024, n. 43 - in GU n. 80 del 05.04.2024](#) (Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento ai sensi del [DM 22 aprile 2022](#));

- [Decreto 8 marzo 2024 - in GU n. 72 del 26.03.2024](#) (Scioglimento, senza nomina del Commissario liquidatore, di 23.411 Società cooperative - [Elenco corretto](#) il 29.03.2024) - [Decreto 18 settembre 2024](#) (Annullamento parziale del DM 8 marzo 2024);

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Proroga fino al 31.12.2024 della misura "[Decontribuzione Sud](#)", in scadenza al 30.06.2024, con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Norme per il diritto al lavoro dei disabili: [XI Relazione al Parlamento](#) (anni 2020 e 2021)

[Report di Valutazione](#) del Programma P.I.P.P.I. (2021-2023)

Contrasto alla povertà lavorativa in Italia - [Relazione](#) del Gruppo di lavoro

[PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023](#)

IN EVIDENZA:

- [Decreto 18 settembre 2024, n. 132](#) (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili). I soggetti tenuti al possesso della patente sono tutte le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili --e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

- [Decreto Interministeriale 3 giugno 2024](#) (Definizione delle modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti);

- [Decreto 20 novembre 2023, n. 365](#) (Individuazione, per il 2024, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4, co. 11, della [Legge 92/2012](#), per l'anno 2024);

- [Decreto n. 68 del 6 aprile 2023](#) (AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO 2022-2025) - [Decreto 28 marzo 2024 n. 50](#) (Costituzione Task Force "Lavoro sommerso");

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il [Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029](#) (trasmesso alle Camere).

La [RIFORMA FISCALE](#)

Il Documento di Economia e finanza 2024 ([DEF](#))

Italia Domani [Pagina informativa](#) sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - [Documento](#) integrale;

IN EVIDENZA:

- [Decreto 15 luglio 2024](#) (Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario);

- [Decreto 25 giugno 2024 - in GU n. 154 del 03.07.2024](#) (Disposizioni attuative dell'art. 4, comma 6, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni);

- [Decreto 17 febbraio 2023](#) (Criteri e modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative) che stabilisce (a determinate condizioni) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e l'applicazione del regime sulle plusvalenze previsto dall'art. 58, co. 1, secondo periodo, del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) alle cessioni d'azienda o di rami di azienda, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

- [Decreto 12 settembre 2024, n. 439661](#) (Proroga, al 20 ottobre 2024, dei termini di presentazione delle domande di approvazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo per l'anno 2024);

- [Decreto 30 luglio 2024 - in GU n. 201 del 28.08.2024](#) (Modifica del Decreto 13 febbraio 2018, n. 617, recante: «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni») - [DM 13.02.2018](#) Consolidato;

- [Decreto 17 aprile 2024 - in GU n. 197 del 23.08.2024](#) (Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR) - [Avviso 2024](#) per la misura PNRR M2C1-I.2.2 "Parco Agrisolare" dedicato al Mezzogiorno (le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall'Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2024);

- [Decreto 5 giugno 2024 - in GU n. 192 del 17.08.2024](#) (Criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP);

- [Decreto 29 aprile 2024 - in GU n. 176 del 29.07.2024](#) (Modifica del decreto 18 dicembre 2017, recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche»);

- [Decreto 14 giugno 2024 - in GU n. 173 del 25.07.2024](#) (Modifica al DM 16 dicembre 2022, concernente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga - date di presentazione delle domande, al 28 febbraio di ogni anno, e di definizione della graduatoria, al 30 luglio di ogni anno);

- [Decreto 19 dicembre 2023 - in GU n. 131 del 06.06.2024](#) (Proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti), applicabile a: riso; paste alimentari di grano duro; derivati del pomodoro; sughi e salse preparate a base di pomodoro ottenuti mescolando uno o più dei derivati del pomodoro con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati del pomodoro; tutti i tipi di latte; prodotti lattiero-caseari preimballati e destinati al consumo umano; carni suine macinate, separate meccanicamente; preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina).

Ministero della Cultura

BANDI e CONCORSI

Direzione Generale "[Spettacolo](#)";

Direzione Generale "[Cinema e audiovisivo](#)";

[EROGAZIONI LIBERALI](#) Arte e Cultura e [ART-Bonus](#)

Ministero del Turismo

[Strumenti di sostegno](#) alle imprese turistiche

[FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI](#) ([Decreto 22 marzo 2024, n. 8826](#) "Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi").

BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE (D.L. 145/2023) - Le [FAQ](#) - L'[Avviso](#) di entrata in funzione della "Banca dati" e del "Portale telematico" (BDSR) accessibile al link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it> per l'assegnazione del CIN è stato pubblicato nella G.U. n. 103 del 03.09.2024. Le disposizioni in materia si applicano a decorrere dal 60° successivo alla pubblicazione del presente Avviso - Le [FAQ](#).

IN EVIDENZA:

- [Decreto 26 giugno 2024, n. 88](#) (Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»);

- [Decreto 6 giugno 2024, prot. n. 16726](#) (Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche);

- [AVVISO](#) di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo - anno 2024 (tra i Beneficiari del contributo a valere sulla quota 20% del Fondo vi sono - tra gli altri - i concessionari di beni pubblici, gli Enti del terzo settore, i soggetti in partenariato pubblico-privato). La piattaforma telematica sarà aperta dal 30 aprile 2024 (ore 12:00) sino al 30 ottobre 2024 (ore 17:00).

- [Fondo](#) 2023-2025 per il turismo sostenibile;

- [Avviso Pubblico prot. n. 12031 del 21 settembre 2022](#) (Disposizioni per la presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12); le richieste possono essere inviate (tramite PEC) dalle ore 12:00 del 30 settembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2025;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

[BANDI e AVVISI](#)

[CER](#) - Comunità Energetiche Rinnovabili.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 28 giugno 2024, n. 127 - in GU n. 213 del 11.09.2024](#) (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, co. 2, del D.lgs. 152/2006);

- [Decreto 2 aprile 2024 - in GU n. 117 del 21.05.2024](#) (Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi)

Ministero dell'Interno

- [Decreto 27 marzo 2024](#) (Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

I [RAPPORTI](#) ministeriali su INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'

IN EVIDENZA:

- [Decreto 17 settembre 2024, n. 133](#) (Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto);

- [Decreto 6 agosto 2024 - in GU n. 215 del 13.09.2024](#) (Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti);

- [Decreto 6 agosto 2024 - in GU n. 215 del 13.09.2024](#) (Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024);

- [Decreto 2 luglio 2024, n. 203](#) (Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale RENT, specifiche tecniche e relative modalità di accesso e registrazione da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore) - Ved. anche Circolare esplicativa prot. 24135 del 06 settembre 2024;

- [Decreto 28 febbraio 2024 - in GU n. 73 del 27.03.2024](#) (Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi). L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata: <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it> che sarà operativa fino al 31 gennaio 2025.

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ministero dell'Università e della Ricerca

Pagina dedicata all'[Housing Universitario](#) e all'Avviso riferito alla Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del PNRR, rivolto a soggetti pubblici e privati che intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, ed è finalizzato alla creazione di 60.000 posti letto entro 2026.

Ministero della Salute

[Portale Peste Suina Africana \(PSA\)](#) - [Ordinanza 23 settembre 2024](#) (Proroga, con modifiche, all'ordinanza n. 3/2024, recante: «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna»).

- [Decreto 21 giugno 2024 - in GU n. 185 del 08.08.2024](#) (Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica);

DECRETI/DIRETTIVE DEL D.P.C.M. e DELIBERE DEL C.d.M.

- [Direttiva 26 febbraio 2024 - in GU n. 64 del 16.03.2024](#) (Misure di coordinamento delle politiche del mare);

- [Delibera 31 luglio 2023 - in GU n. 248 del 23.10.2023](#) (Approvazione del Piano del mare per il triennio 2023-2025);

- [Decreto 27 settembre 2023 - in GU n. 231 del 03.10.2023](#) (Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025);

COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA

[FONDO](#) di solidarietà nazionale

[FONDO](#) di rotazione richieste estorsive e dell'usura

[Associazioni](#) e [Fondazioni](#) antiracket e antiusura

[Accordo quadro](#) ABI per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura

DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, DELIBERE, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI E ISTRUZIONI

Consiglio dei Ministri

Le [riunioni](#) del Consiglio dei Ministri.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

CIRCOLARI e RISOLUZIONI

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

- [Decreto Direttoriale n. 50 dell'8 agosto 2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dagli istituti di vigilanza privata e di servizi di sicurezza);
- [Decreto Direttoriale n. 1733 del 12 luglio 2024](#) (Autorizzazione alla corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad € 30,00 in caso di sospensione dal lavoro in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca per l'anno 2023);
- [Decreto Direttoriale n. 30 del 14.06.2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza dai mesi di: febbraio e ottobre 2024; gennaio, settembre e ottobre 2025; gennaio 2026) - VED. anche la [prima Nota ANCI](#) sul Rinnovo CCNL cooperative sociali, alla luce delle disposizioni del nuovo codice appalti;
- [Decreto Direttoriale 16 maggio 2024](#) (Determinazione della riduzione - nella misura dell'11,50% - dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2024);
- [Decreto Direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023](#) (Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli [operai](#) e per gli [impiegati](#), con decorrenza dal mese di ottobre 2023);
- [Decreto Direttoriale n. 52 del 27 settembre 2023](#) (Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese, tra cui le cooperative, esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito al periodo decorrente da luglio 2023). Tabelle [Operai](#) e [Impiegati](#).

Ministero della Salute

- [Circolare 1° luglio 2024, n. 19544](#) (Raccomandazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione dalle infezioni virali acute);
- [Decreto 2 maggio 2024 - in GU n. 151 del 29.06.2024](#) (Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini);

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Bando per la concessione della misura agevolativa Brevetti). Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web di Invitalia e [possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno](#);
- [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Bando per la concessione della misura agevolativa Marchi+ 2024). La domanda di partecipazione è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web [www.marchipiu2024.it](#) a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno;
- [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Bando per la concessione della misura agevolativa Disegni+ 2024). La domanda di partecipazione è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web [www.disegnipiu2024.it](#) a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno;
- [Circolare 13 giugno 2024](#) (Ecobonus. Indicazioni operative per Taxi e NCC);
- [Circolare 27 maggio 2024](#) (Ecobonus 2024. Indicazioni operative).

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Giacenze Cereali, semi oleosi, farine ed olii di semi oleosi (q.tà mensili 2023-2024).

- [Decreto Direttoriale 18 settembre 2024, n. 461274](#) (Ulteriori destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al PNRR - Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, e rinunce);

- Fondi per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano (art. 1, co. 868-869, Legge 234/2021. Pubblicati i primi elenchi dei beneficiari della [Misura "Macchinari e beni strumentali"](#) e della [Misura "Giovani diplomati"](#) (in questo caso con la riapertura dello sportello ad opera del [D.D. 10 settembre 2024, n. 428460](#);

- [Circolare 24 luglio 2024, n. 334085](#) (Applicazione della normativa unionale recante disposizioni sull'attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo. Interpretazioni e chiarimenti forniti dalla Commissione europea);

- [Decreto Direttoriale 17 luglio 2024, n. 319453](#) (FEAMPA 2021/2027 - Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca);

- [Decreto Direttoriale 20 giugno 2024, n. 277199](#) (Ulteriori destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al PNRR - Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, e rinunce);

- [Decreto 19 giugno 2024, n. 274862](#) (Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca annualità 2024);

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

[RENTRI](#) - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

- [Decreto 21 giugno 2024 - in GU n. 153 del 02.07.2024](#) (Disciplina per l'individuazione da parte delle regioni, di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

- [Decreto 7 dicembre 2023 - pubblicato il 23 gennaio 2024](#) (Modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR - [FAQ1](#)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[Bonus e finanziamenti](#)

[DECRETI](#) e [CIRCOLARI](#)

IN EVIDENZA:

- [Decreto 17 dicembre 2023](#) (Aggiornamenti, relativi all'anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime);

INPS

[Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie](#)

[Osservatorio](#) sul mondo agricolo

IN EVIDENZA:

- [Messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024](#) (Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 28 del D.L. 48/2023);

- [Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024](#) (Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Chiarimenti);

- [Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024](#) (Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti all'emergenza climatica);

- [Circolare 23 luglio 2024, n. 84](#) (Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO) - per presentare la domanda di accesso, i potenziali beneficiari devono farlo online entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando il [servizio dedicato](#)

- [Circolare numero 17 luglio 2024, n. 82](#) (Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura "Decontribuzione Sud");

- [Messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024](#) (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme) - Ved. anche [Circolare 31 gennaio 2024, n. 27](#);

- [Circolare 8 aprile 2024, n. 56](#) (D.lgs. 175/2023 "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo");

- [Messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024](#) (Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai titoli I e II del D.lgs. 148/2015, introdotta dalla Legge 234/2021. Ulteriori precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del DPR 30 aprile 1970, n. 602);

- [Circolare del 5 marzo 2024, n. 41](#) (Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Prime indicazioni operative);

- [Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024](#) (Rilascio del modulo di richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà).

INAIL

[Circolari](#)

BANDO ISI [2023](#) - Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD fino al 12 settembre 2024, ore 18:00 - Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) entro il 15 ottobre 2024.

IN EVIDENZA:

- [Circolare 16 settembre 2024, n. 25](#) (Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024);

- [Circolare 23 maggio 2024, n. 12](#) (Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024).

Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL

ORIENTAMENTI ISPETTIVI ([Circolari](#) - [Note e Pareri](#)) e [INTERPELLI](#)

[Programmazione](#) 2024 delle attività di vigilanza.

[Rapporto annuale](#) 2023 delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

[Linee guida](#) per la vendemmia turistica;

IN EVIDENZA:

- [Circolare n. 4 del 23 settembre 2024](#) (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - prime indicazioni) - [ALLEGATO](#) Autocertificazione Requisiti Patente. A decorrere dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo <https://servizi.ispettorato.gov.it/>

- [Nota n. 6774 del 17 settembre 2024](#) (Elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.lgs.103/2024);

- [Nota n. 1357 del 31 luglio 2024](#) (Decreto Legislativo n. 103/2024: nota operativa di DC Giuridica per "semplificazione dei controlli sulle attività economiche");

- [Nota n. 5486 del 16 luglio 2024](#) (Vigilanza imprese agrituristiche);

- [Nota prot. 1091 del 18 giugno 2024](#) (Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024 - Regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti) - [Allegato](#) alla Nota e

Indicazioni operative;

- [Nota prot. n. 795 del 24 aprile 2024](#) (Contratto di apprendistato - chiarimenti per le attività stagionali);
- [Circolare 30 gennaio 2024, n. 1](#) (Lavoro sportivo - obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro - termini per le scritturazioni – differimento)
- [Circolare 25 ottobre 2023, n. 2](#) (Lavoro sportivo - prime indicazioni per il personale ispettivo)

Agenzia delle Entrate

[Circolari](#) - [Risoluzioni](#) - [Provvedimenti](#) del Direttore

Le [risposte](#) agli Interpelli

La [consulenza](#) giuridica

Definizione agevolata liti pendenti, attivo il [servizio web](#) per l'invio delle domande.

IN EVIDENZA:

- [Risposta n. 188 del 1° ottobre 2024](#) (Affitto o acquisto del ramo di azienda e art. 119, comma 10-bis, del DL "Rilancio");
- [Circolare n. 18 del 17 settembre 2024](#) (Artt. da 6 a 37 del D.lgs. 113/2024 n. 13 - Disciplina del Concordato Preventivo Biennale);
- [Risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024](#) (Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità Energetiche costituite in forma di enti non commerciali – Art. 31, D.lgs. 199/2021);
- [Risposta n. 155 del 15 luglio 2024](#) (Trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità);
- [Circolare n. 15/E del 25 giugno 2024](#) (Chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in applicazione per il periodo d'imposta 2023);
- [Circolare n. 10 del 10/05/2024](#) (Legge 213/2023 - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi);
- [Risposta n. 94 del 17 aprile 2024](#) (Credito d'imposta "ZES" ex art. 5, D.L. 91/2017 e Credito d'imposta "Mezzogiorno" ex art. 1, co. 98 e ss., Legge 208/2015. Esclusione cumulabilità).
- [Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024](#) (D.lgs. 1/2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali);
- [Risposta consulenza giuridica n. 1/2024](#) (Società cooperative rilevanza ai fini IRAP dei ristori);
- [Risposta n. 89/E dell'11 aprile 2024](#) (Regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti);
- [Provvedimento 27 marzo 2024](#) (Modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Artt. 1 e 4, D.L. 6 novembre 2021, n. 152);
- [Risposta n. 70 del 13 marzo 2024](#) (Cooperativa Edilizia, a proprietà divisa e/o a proprietà indivisa. Assegnazione alloggi ai soci – Trattamento IVA);

Agenzia delle Entrate-Riscossione

["Sportello on-line"](#): l'assistenza in videochiamata.

IN EVIDENZA:

- [Guida](#) sulla rateizzazione delle cartelle
- ["Definizione agevolata"](#) - [FAQ](#)

ISMEA

Nuovo [Rapporto](#) "Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione. Prospettive e opportunità in contesti mutevoli".

Accesso al [CREDITO](#)

IN EVIDENZA:

- Apertura portale "[Generazione Terra](#)" dal 30 ottobre 2024 (strumento fondiario dedicato ai giovani che finanzia, fino al 100%, l'acquisto di terreni agricoli).

- [Circolare 13.06.2024](#) (Garanzia U35: proroga della durata del regime di aiuti SA.103166). La proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura; le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024

Albo Nazionale degli Autotrasportatori

[Direttiva n. 152/2024](#) (Riduzione compensata dei pedaggi autostradali transiti 2024 e interventi di protezione ambientale);

UNIONCAMERE

Il Rapporto "[Io Sono Cultura 2024](#)".

- Riapertura iscrizioni al [Registro Imprese Storiche](#) (le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2024 per le imprese già centenarie al 31 dicembre 2023 e a seguire dal 1° gennaio fino al 31 luglio 2025 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024)

- Manuale operativo per il deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese. [Campagna Bilanci 2024](#)

LA CRISI D'IMPRESA E LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - La [piattaforma nazionale](#) a supporto delle imprese in difficoltà.

TITOLARE EFFETTIVO - [Manuale](#) operativo e [FAQ](#) del MEF

NB: La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare al Registro delle imprese (unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma" - da inviarsi ENTRO 12 MESI DALLA PRECEDENTE - che le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare al Registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio).

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (ad es. la nomina di un nuovo legale rappresentante di persona giuridica privata) deve essere inviato un nuovo modello digitale TE al Registro delle imprese competente entro 30 giorni dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento.

GSE

LE SOLUZIONI PER LE [IMPRESA](#)

- SVILUPPO DEL BIOMETANO: [Regole applicative e Quarto Bando per accedere agli incentivi](#).

[Sezione Web](#) dedicata ai Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile.

ANAC

- [Parere di precontenzioso n. 407 del 11 settembre 2024](#) (Appalti pubblici - Servizi - Scelta del contraente - Requisiti di ordine generale - Iscrizione nelle white list);

- [Vademecum informativo](#) per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

- Aggiornamento dei prezzi di riferimento in ambito sanitario [dei servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione](#);
- [Delibera n. 244 del 24 maggio 2024](#) (Servizi e forniture, necessità dei controlli durante la fase di esecuzione);
- [Parere di funzione consultiva n. 4/2024](#) (Bandi di gara e Termini pagamento);
- [Parere n. 11 del 28 febbraio 2024](#) (Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dell'ordine cronologico dei primi cinque arrivati);
- [Whistleblowing](#);
- [Bando tipo](#) per Servizi e Forniture ordinarie;
- [Parere n. 58 del 15 novembre 2023](#) (Illegittimo derogare al principio rotazione appalti giustificandolo con ragioni di urgenza);
- [Delibera 27 giugno 2023 - in GU n. 163 del 14.07.2023](#) (Approvazione del bando tipo n. 1/2023. Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);
- [Linee Guida n. 17](#) - Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali (27 luglio 2022);

ICE Agenzia

I [SETTORI](#) di intervento e gli [EVENTI](#) organizzati dall'Agenzia.

Il [portale](#) dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell'export.

- COLLETTIVA A VINITALY USA 2024 (scadenza adesioni: 10.09.2024).

Agenzia Dogane Monopoli

[Circolari](#) e [Risoluzioni](#)

Domande frequenti - [FAQ](#)

Garante Privacy

Con "Olivia", il [Tool virtuale gratuito](#), sono disponibili - previa registrazione - 15 corsi gratuiti sul GDPR e test di controllo per la verifica della conformità dei trattamenti alla disciplina sulla privacy.

La nuova *"Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"*

Trattamento dei dati - [Principi fondamentali](#)

ACCORDI/PROTOCOLLI/LINEE GUIDA/MANUALI/RAPPORTI E DOCUMENTI TECNICI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità telematica per le aziende con più di 50 dipendenti ([DM 29 Marzo 2022](#)). Sul sito <https://servizi.lavoro.gov.it> è reso disponibile un apposito applicativo informatico. **Il termine di invio del Rapporto è fissato al 30 aprile [al 20 settembre 2024 per il rapporto 2022/2023] dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (2024, 2026, 2028, ecc.)** - Disponibile il [nuovo modello telematico](#).

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

[MANUALE](#) di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni.

INAIL

- Gli [infortuni sul lavoro in orario notturno](#) in Italia
- La [valutazione dei rischi](#) in ottica di genere
- Le malattie professionali nel settore del [commercio al dettaglio](#)
- [Secondo rapporto](#) sui lavoratori marittimi;
- [Esame](#) degli eventi lesivi mortali tra gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima
- [La sostenibilità d'impresa](#) nel mondo del lavoro che cambia;
- [La valutazione della qualità dell'aria](#) nei luoghi di lavoro

INFORMAZIONE E FORMAZIONE UELOOP

I WEBINAR organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del lavoro

- *"Vigilanza, soci lavoratori e responsabilità"* - [1° webinar](#), [2° webinar](#), [3° webinar](#), [4° webinar](#), [5° webinar](#) e [6° webinar](#).

EVENTI E PROGETTUALITÀ

La prima Guida UE.COOP dedicata all'impresa cooperativa: "[Dire, fare, essere operatori. Ecco cosa c'è da sapere sull'impresa cooperativa](#)"

Pagina Web "[Progetto Pesca 2024](#)"

[GUIDA](#) Camperisti

[Brochure](#) Studenti

Evento PNRR 28.02.2024 - Il [VIDEO](#)

Pagina Web "[ITTICOOP](#)"

UELOOP – WEB, SOCIAL MEDIA E STRUMENTI INTERATTIVI

Visita il nostro [sito web](#) e il nostro [spazio virtuale](#)

Seguici su [Facebook](#), [Instagram](#) e [YouTube](#)

Scarica la nostra App per [iOS](#) e per [Android](#)

Usa la [bacheca dei operatori](#)